

NOTIZIE UTILI

CHE COSA SI INTENDE PER IMPIANTO TERMICO?

E' un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi del D.M. n.37/2008, all'atto di **ogni nuova installazione d'impianto o di modifica dell'esistente**, l'installatore deve rilasciare la Dichiarazione di conformità con gli allegati obbligatori quali la Relazione tipologia dei materiali utilizzati, lo Schema dell'impianto e certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta installatrice.

IL LIBRETTO IMPIANTO

E' il documento di riconoscimento dell'impianto e deve contenere: i dati del responsabile, dell'installatore e del manutentore, la descrizione dei componenti principali dell'impianto, delle operazioni di manutenzione e delle analisi dei fumi. Dal 1 settembre 2003 tutti gli impianti devono essere muniti del nuovo modello di libretto ed il vecchio libretto deve essere allegato al nuovo.

IL RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO (Allegato "F" o "G")

E' il modello di avvenuta manutenzione che il tecnico manutentore deve compilare in tutte le sue parti, firmare, timbrare e rilasciare al cliente, ogni qualvolta effettua la sola manutenzione e/o la manutenzione con l'effettuazione dell'analisi di combustione (deve essere conforme all'allegato "F" o "G" al D.Lgs.192/2005 modificato dal D.Lgs.311/2006).

SANZIONI

Il **D.Lgs.192/2005** e la **Legge regionale n.9/2008** prevedono sanzioni per il responsabile dell'impianto che non mantiene in esercizio gli impianti termici e non provvede

affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente; sono inoltre previste sanzioni anche per l'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente e che, al termine delle medesime operazioni, non rilascia il rapporto di controllo tecnico (allegato "G" o "F").

INFORMAZIONI

Uffici Servizio

Tutela Ambientale - Rifiuti - Energia - Acque

Viale della Repubblica n.34 (Palazzo della sanità)

63100 Ascoli Piceno

Tel.: 0736/277741 - 277742 Fax: 0736/277725

E mail: impiantitermici@provincia.ap.it

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì: dalle 10.00 alle 13.00

SITO INTERNET DELLA PROVINCIA E PERCORSO PER INFORMAZIONI

www.provincia.ap.it

Servizi ed uffici on line

Servizio Tutela
Ambientale - Rifiuti - Energia - Acque

Controllo Impianti Termici

ATTENZIONE

Per gli impianti termici ubicati nei comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto rivolgersi ai rispettivi uffici comunali.



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

Bollino Verde

autodichiarazione
impianti termici 2009/2010

**ULTIMA SCADENZA
31 DICEMBRE 2010**

SICUREZZA
RISPARMIO ENERGETICO
RISPETTO DELL'AMBIENTE

Rivolgersi ad uno dei manutentori accreditati per
il controllo periodico dei fumi della tua caldaia.



**Risparmiare
energia...
riscaldando**

D.Lgs.192/2005 - Legge Regionale n.9/2008
Delibera di Giunta Regione Marche n.1837/2008
Delibere di G. P. n.90/2009, n. 349/2009 e n. 178/2010



BOLLINO VERDE AUTODICHIARAZIONE IMPIANTI TERMICI

La Legge affida alle Province il controllo sull'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici nei Comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti (nei Comuni di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto la competenza è comunale) per il raggiungimento delle seguenti finalità principali:

- il **contenimento del consumo di energia**, consentendo di evitare sprechi di combustibile e risparmiare denaro per le spese di riscaldamento;
- l'aumento della **sicurezza degli impianti**, al fine di evitare il pericolo di incidenti;
- la **riduzione dell'inquinamento atmosferico** e quindi il miglioramento della qualità dell'aria.



CHI È IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO?

Il Responsabile dell'impianto termico è:

- l'utilizzatore dell'impianto a qualunque titolo (proprietario, occupante, locatario, usufruttuario, ecc.);
- l'amministratore del condominio, nel caso di impianto centralizzato;
- il terzo responsabile, se nominato in forma scritta;

COSA DEVE FARE IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO?

Il responsabile dell'impianto termico deve far eseguire i controlli di manutenzione periodici secondo le tempistiche previste dalla normativa (D.Lgs. 192/2005 e L.R. 9/2008) a ditte aventi i requisiti richiesti dalle norme in materia di sicurezza di impianti termici (D.M. n.37/2008).



Per fare l'autodichiarazione, il responsabile dell'impianto termico deve accertarsi che al termine del controllo del manutentore venga compilato il rapporto di controllo tecnico (allegato "F" o "G") completo del bollino verde (una copia del rapporto con il bollino verde deve restare all'utente, una copia resta al manutentore e **la terza copia deve essere inviata dal manutentore alla Provincia di Ascoli Piceno**).

NOVITA' L'autodichiarazione riguarda tutti gli impianti termici di qualsiasi potenza.

E' stato stipulato tra la Provincia e le Associazioni di Categoria e dei Consumatori un Protocollo d'intesa per l'autodichiarazione 2009/2010.

Solo le ditte di manutenzione "convenzionate", che hanno aderito al Protocollo d'intesa, possono apporre il BOLLINO VERDE sul rapporto di controllo e manutenzione e consegnare l'autodichiarazione alla Provincia di Ascoli Piceno.

L'elenco **delle ditte convenzionate** è disponibile presso gli Uffici del Servizio Tutela Ambientale di Ascoli Piceno (viale della Repubblica n.34, Palazzo della Sanità - Ascoli Piceno), e sul sito internet www.provincia.ap.it che sarà periodicamente aggiornato.



Costo del bollino verde: il bollino verde è gratuito per l'utente (il costo di 7 Euro è a carico del manutentore).

Chi deve trasmettere il rapporto di controllo tecnico? Chi deve apporre il bollino verde?

La ditta che ha effettuato il controllo di manutenzione deve inviare alla Provincia di Ascoli Piceno l'ultimo rapporto di controllo tecnico valido ai sensi della normativa vigente, con il BOLLINO VERDE e con timbro e firma dell'operatore.

Inizio autodichiarazione "bollino verde" 2009-2010: 07 Maggio 2009

Scadenza per la consegna dell'autodichiarazione "bollino verde" 2009-2010:

31 DICEMBRE 2010



CASI PARTICOLARI

Alle nuove caldaie installate dopo il 01/01/2009 non deve essere applicato il bollino verde;

Per fare l'autodichiarazione basterà che l'installatore trasmetta all'Autorità competente il rapporto di controllo tecnico (l'allegato G o F previsto dal D.Lgs.192/2005) e potrà essere rimandata alla prima data utile di manutenzione, l'invio dell'autocertificazione corredata da Bollino Verde.

Per gli impianti termici a cui non è stato attribuito un bollino verde nel periodo dall'01/01/2010 al 7/05/2009, in occasione di manutenzione con analisi fumi effettuata nel periodo successivo, fino al 31/12/2010, deve essere apposto il Bollino Verde 2009/2010 ed inviato il nuovo allegato F/G alla Provincia.

MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

Ai sensi della Legge Regionale n.9 del 2008 e del D.Lgs. n.192 del 2005, il controllo di manutenzione delle caldaie da riscaldamento va effettuato:

- secondo le **istruzioni tecniche dell'impresa installatrice**,
- in mancanza di queste secondo le **istruzioni tecniche** relative allo specifico modello elaborate **dal fabbricante (libretto uso e**



manutenzione della caldaia),

- in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle **normative UNI e CEI** per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

In mancanza della documentazione necessaria per il rispetto delle tempistiche sopra definite, le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici sono svolte in occasione dei controlli di efficienza energetica con le seguenti cadenze:

- ogni anno**, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a **combustibile liquido o solido**, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a **gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;**
- ogni due anni** per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto (a), di potenza nominale del focolare **inferiore a 35 kW** dotati di generatore di calore con una **anzianità di installazione superiore a otto anni** e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a **focolare aperto** (di tipo "B") installati all'interno di locali abitati, ...;
- ogni quattro anni** per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

CHI SONO LE AUTORITÀ COMPETENTI?

I COMUNI CON PIÙ DI 40.000 ABITANTI E LE PROVINCE PER LA RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO: PROVINCIA DI ASCOLI PICENO, PROVINCIA DI FERMO, COMUNE DI ASCOLI PICENO e COMUNE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO.

ISPEZIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Le Autorità competenti effettuano annualmente le ispezioni per almeno il 5 per cento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico.

Sugli impianti con bollino verde sono effettuate ispezioni a campione, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico.

Per gli impianti termici AUTODICHIARATI l'ispezione della Provincia è gratuita.

Per gli impianti termici NON AUTODICHIARATI, l'ispezione della Provincia è a pagamento ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell'impianto termico (proprietario/occupante).

Attualmente i **costi delle ispezioni** della Provincia di Ascoli Piceno a carico degli utenti, **per i NON autodichiarati**, sono:

- potenza inferiore a 35 kW €. 50,00
 - potenza da 35 kW a 116 kW €. 100,00
 - potenza da 116 kW a 232 kW €. 130,00
 - potenza sup. o uguale 232 kW €. 160,00
- (i costi sono suscettibili di variazioni)

N.B.: l'ispezione da parte della Provincia non sostituisce la manutenzione ordinaria e i controlli di efficienza energetica da effettuare ai sensi della normativa vigente.